REGOLAMENTO (CEE) N. 4094/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie [1], i fiori freschi dei codici NC 0603 10 11 a 0603 10 69, originari delle isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari; che i volumi contingentali ammontano per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi a 87 500 000 pezzi e per gli altri fiori a 597 tonnellate;

considerando che per l'anno 1989 i dazi da applicare entro i limiti di questi contingenti tariffari corrispondono al 50 % dei dazi di base; che, tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che, se i prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che per il 1989 il mantenimento delle quote per gli Stati membri è necessario, tenuto conto dell'impossibilità per le amministrazioni degli Stati membri di creare sin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria dei contingenti; che è tuttavia possibile, in considerazione della evoluzione di detti scambi nelgi ultimi anni, prevedere un aumento della riserva comunitaria;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di detti prodotti degli Stati membri sono le seguenti:

— rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi:

(1 000 pezzi)

Stati membri	1985	1986	1987
Benelux	—	12 421	9 852
Danimarca	—	18	32
Germania	24 613,2	27 027	51 860
Grecia	—	—	—
Spagna	33 558	—	12 283
Francia	1 136,5	1 519	2 232
Irlanda	—	108	471
Italia	963,2	1 026	1 355
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	11 402	13 415	14 976

— altri fiori:

(in tonnellate)

Stati membri	1985	1986	1987
Benelux	92	10	62
Danimarca	—	—	—
Germania	27,1	26,7	8,7
Grecia	—	—	—
Spagna	425	—	222
Francia	3	1	—
Irlanda	—	—	—
Italia	7,5	—	17
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	1	—	3

considerando che negli ultimi tre anni tali prodotti sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre

[1] GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri in cui si constatino importazioni l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché i fabbisogni che potrebbero manifestarsi in altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa il 60 % dei volumi contingentali;

considerando che se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata è indispensabile che gli Stati membri riversino alla riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali ed eventualmente complementari onde evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentanti dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso, originari delle isole Canarie, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi contingentali
09.0431	0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65	Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi, freschi	87 500 000 di pezzi	Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5 % Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %
09.0433	0603 10 29 0603 10 69	Altri fiori, freschi	597 tonnellate	Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5 %

b) Se questi prodotti sono indrodotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali, entro il limite di questi contingenti tariffari.

c) Entro il limite di questi contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi dognali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, essi sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti menzionati nell'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	ex 0603 Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi (in unità)	ex 0603 Altri fiori (in tonnellate)
Benelux	5 302 500	67
Danimarca	10 500	—
Germania	24 648 750	25
Grecia	—	—
Spagna	10 914 750	258
Francia	1 212 750	—
Irlanda	136 500	—
Italia	798 000	10
Portogallo	—	—
Regno Unito	9 476 250	—
Totale	52 500 000	360

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 35 000 000 unità e 237 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in un' altro Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale o che ha esaurito la quota iniziale e che domanda il beneficio del contingente corrispondente, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a tale fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

5. Fatto salvo l'articolo 3, i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Appena la riserva del contingente tariffario, come definita nell'articolo 2, paragrafo 3, è utilizzata almeno per l'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In tal caso essa notifica parimenti agli Stati membri la data a decorrere dalla quale dovranno essere effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria in base alle disposizioni che seguono:

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sulla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare alla riserva la totalità della frazione della loro quota iniziale ed eventualmente complementare che non sia stata utilizzata entro questa data ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenutele, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri del volume di tali riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 3.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono adeguate misure affinché l'apertura delle quote complementari da essi effettuate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 6

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. GENNIMATAS